

Statuto della Fondazione FRC

Versione del 29 luglio 2007, approvato dal Consiglio di Fondazione della FRC e dall'assemblea generale dell'associazione "Comunità di Cés" (fondatrice)

1. DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione "Fondazione per la Rinascita di Chiesso" (FRC) è costituita, con atto sottoscritto nel 1973 dall'associazione Comunità di Cés (fondatrice), una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. SEDE

La fondazione ha sede a Chironico TI ed è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.

3. SCOPO

La fondazione ha lo scopo di:

- (a) salvaguardare e conservare il "monte" (maggese) di Cés (Chiesso), a Chironico, nelle sue caratteristiche tradizionali;
- (b) ridare vita all'agglomerato di Cés, segnatamente con la promozione di esperienze di vita comunitaria.
- (c) La fondazione può estendere la propria attività alla salvaguardia di altri agglomerati caratteristici in situazioni analoghe a quelle di Cés.

La fondazione non ha scopo di lucro ed è di pubblica utilità.

4. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Il patrimonio iniziale è di CHF 5000.–

Il patrimonio è costituito dai beni immobiliari e dal numerario depositato sui conti bancari e/o postali.

Il patrimonio potrà essere incrementato segnatamente da:

- versamenti di enti pubblici o privati;
- legati, donazioni e offerte;
- ulteriori versamenti della fondatrice.

Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione sarà investito secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

5. GLI ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- (a) Il Consiglio di fondazione
- (b) L'Ufficio di revisione

Il Consiglio di Fondazione può nominare altri organi, p.es. amministrazione, commissioni, comitati, segreteria, ecc.

6 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

La fondazione è diretta e amministrata da un Consiglio di fondazione composto da 3 a 9 membri, nominati ed eletti dalla fondatrice.

Entro questi limiti il numero dei membri del Consiglio di fondazione viene stabilito dalla fondatrice.

7 AMMISSIONE, NOMINA, ELEZIONE E PERIODO DI GESTIONE

I membri del consiglio di fondazione restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati, di regola, solo membri (soci) della fondatrice.

I membri del consiglio di fondazione iniziano di regola il loro mandato il 1° gennaio successivo alle elezioni e lo terminano il 31 dicembre. Il consiglio di fondazione decide sulle eccezioni.

I conti vengono chiusi ogni anno il 31 dicembre. Il consiglio di fondazione è autorizzato a cambiare la data di chiusura.

8 DIMISSIONI, REVOCA

Un membro che non fa più parte della fondatrice perde il suo mandato nel consiglio di fondazione.

Solo la fondatrice può revocare a un membro i suoi diritti se questo non adempie gli scopi della Fondazione, ad esempio se non rispetta gli statuti, le decisioni o i regolamenti della Fondazione, non partecipa alle riunioni per più volte consecutive senza giustificazione oppure danneggia l'immagine della Fondazione. Un membro revocato può sempre presentarsi per una rielezione alla prossima riunione della fondatrice.

In caso di dimissioni o perdita del mandato, la fondatrice provvede alla sostituzione.

9 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il consiglio di fondazione si costituisce da sé designando un presidente, un segretario ed un cassiere.

È possibile designare un vicepresidente.

Il Consiglio di Fondazione decide sul diritto di rappresentanza e delle firme.

Il Consiglio di fondazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritiene opportuno o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive. Il consiglio di fondazione decide sulle eccezioni, segnatamente per mansioni particolari.

10 PROCESSO DECISIONALE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il consiglio di fondazione può deliberare validamente se alla seduta interviene almeno la maggioranza assoluta dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità, il presidente o chi per esso decide o stabilisce la procedura da seguire.

Le decisioni possono essere prese anche mediante la circolazione degli atti.

Ogni decisione del consiglio di fondazione è messa a verbale.

11 REGOLAMENTI

Il Consiglio di fondazione stabilisce un regolamento o più regolamenti in merito ai dettagli dell'organizzazione e della direzione, che può modificare in ogni momento.

Il regolamento e le modifiche devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Al Consiglio di fondazione compete la direzione definitiva della fondazione: è incaricato di tutte le mansioni che non sono trasmesse espressamente ad altri organi negli statuti (atto e regolamento o regolamenti della fondazione).

Al Consiglio di fondazione competono assolutamente i seguenti compiti:

- regolamentare chi sia autorizzato a firmare per la fondazione e a rappresentarla
- nomina dell'organo di revisione
- approvazione della contabilità annua.

13 RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI FIRMA

La fondazione è rappresentata e vincolata dalla firma collettiva a due dal Presidente congiuntamente con il segretario o con un altro membro del consiglio di fondazione.

Il Consiglio di Fondazione decide sui diritti di firma dei suoi membri. Il diritto di firma dei membri viene iscritto nel Registro di Commercio.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a trasmettere a uno o a più membri o a terzi singole mansioni che gli competono.

Il Consiglio di Fondazione decide su procure specifiche, che possono essere con firma singola di un membro.

14 L'UFFICIO DI REVISIONE

Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente di un membro o due membri, che resta in carica due anni ed è rieleggibile. La rielezione può avvenire anche in forma tacita.

15 MODIFICA DELL'ATTO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di fondazione, con l'approvazione della fondatrice, ha il diritto di chiedere modifiche dell'atto di fondazione all'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 85/86CC.

16 DURATA E FINE

La durata della Fondazione è illimitata.

Nel caso in cui la fondatrice fosse sciolta o comunque non più in grado di esercitare i propri diritti, tutte le competenze ad essa spettanti in ordine al presente statuto ed il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una fondazione o ad un ente, in Ticino, avente scopo analogo. Una tale decisione deve in ogni modo essere approvata dall'autorità di vigilanza.

17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, segnatamente le disposizioni degli articoli 60 e seguenti (sulle associazioni) del Codice Civile Svizzero, conforme al senso degli articoli.

I presenti statuti sono stati approvati dall'associazione "Comunità di Cés" (fondatrice) e dal Consiglio di Fondazione il 29 luglio 2007. Sostituiscono gli statuti del 14 giugno 1973, rivisti il 11 novembre 1976.